


***Disclaimer:** la partecipazione a convegni o seminari di funzionari del Garante per la protezione dei dati personali avviene a titolo personale e le opinioni espresse nel corso dell'intervento non impegnano in alcun modo l'Autorità*



Profilazione online e tutela della persona: le Linee Guida sull'utilizzo di cookie e altri strumenti di tracciamento

LORELLA BIANCHI

PRIVACY DIGITALE:

SITI WEB, COOKIE E STRUMENTI DI TRACCIAMENTO ON LINE

Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA) – Fondazione per la formazione forense
Ordine degli Avvocati di Firenze

Firenze, 31 Marzo 2022

CHE COSA SONO I COOKIE?



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI



i *cookie* sono di regola stringhe di testo che i siti *web* (cd. *Publisher*, o “prime parti”) visitati dall’utente ovvero siti o *web server* diversi (cd. “terze parti”) posizionano ed archiviano – direttamente, nel caso dei *publisher* e indirettamente, cioè per il tramite di questi ultimi, nel caso delle “terze parti” - all’interno di un dispositivo terminale nella disponibilità dell’utente. Le informazioni codificate nei *cookie* possono includere dati personali (un indirizzo IP, un nome utente, un identificativo univoco, un indirizzo e-mail), o non personali, come le impostazioni della lingua o informazioni sul tipo di dispositivo in uso

I COOKIE E GLI ALTRI STRUMENTI DI TRACCIAMENTO



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

Un po' di storia....





- la direttiva 2002/58/CE del 12 luglio 2002 relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (cd. **direttiva e-privacy**, segnatamente il suo art. 5.3), recepita con il D. Lgs. 30/6/2003, n. 196 (*Codice* in materia di protezione dei dati personali) e successivamente modificata;
- la direttiva 2009/136/CE del 25 novembre 2009 che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, **la direttiva e-privacy** e il regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori;
- il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69 che, in attuazione delle direttive 2009/136/CE e 2009/140/CE in materia di reti e servizi di comunicazione, modifica il *Codice*, in particolare l'art. 122.



1. L'archiviazione delle informazioni nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente o l'accesso a informazioni già archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o l'utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con modalità semplificate. Ciò non vieta l'eventuale archiviazione tecnica o l'accesso alle informazioni già archiviate se finalizzati unicamente ad effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dal contraente o dall'utente a erogare tale servizio. Ai fini della determinazione delle modalità semplificate di cui al primo periodo il Garante tiene anche conto delle proposte formulate dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei consumatori e delle categorie economiche coinvolte, anche allo scopo di garantire l'utilizzo di metodologie che assicurino l'effettiva consapevolezza del contraente o dell'utente.
2. Ai fini dell'espressione del consenso di cui al comma 1, possono essere utilizzate specifiche configurazioni di programmi informatici o di dispositivi che siano di facile e chiara utilizzabilità per il contraente o l'utente.
- 2-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1, è vietato l'uso di una rete di comunicazione elettronica per accedere a informazioni archiviate nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente, per archiviare informazioni o per monitorare le operazioni dell'utente.

L'ART. 122 DEL CODICE



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

1. L'archiviazione delle informazioni nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente o l'accesso a informazioni già archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o l'utente abbia espresso il proprio **CONSENSO** dopo essere stato informato con **modalità semplificate**. Ciò non vieta l'eventuale archiviazione **tecnica** o l'accesso alle informazioni già archiviate se finalizzati unicamente ad **effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dal contraente o dall'utente a erogare tale servizio**. Ai fini della determinazione delle modalità semplificate di cui al primo periodo il Garante tiene anche conto delle proposte formulate dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei consumatori e delle categorie economiche coinvolte, anche allo scopo di garantire l'utilizzo di metodologie che assicurino l'effettiva consapevolezza del contraente o dell'utente.
2. Ai fini dell'espressione del consenso di cui al comma 1, possono essere utilizzate specifiche configurazioni di programmi informatici o di dispositivi che siano di facile e chiara utilizzabilità per il contraente o l'utente.
- 2-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1, **È VIETATO** l'uso di una rete di comunicazione elettronica per accedere a informazioni archiviate nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente, per archiviare informazioni o per monitorare le operazioni dell'utente.




- La logica partecipativa - provvedimento generale a carattere prescrittivo;
- No installazione dei cookie per finalità di profilazione e marketing da parte dei gestori dei siti senza informativa (con modalità semplificate) e consenso;
- Distinzione cookie tecnici (per autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e memorizzazione di informazioni sui siti) e di profilazione (monitoraggio della navigazione, raccolta dati su gusti, abitudini, scelte personali che consentono la ricostruzione di dettagliati profili degli utenti);
- Il meccanismo del *banner* per l'acquisizione del consenso con info minima su:
1) il sito utilizza cookie di profilazione per inviare messaggi pubblicitari mirati; 2) consente anche l'invio di cookie di terze parti 3) link a una informativa più ampia (*one click away*) e area dedicata a possibili scelte granulari; 4) alert: proseguire nella navigazione (ad es., accedendo ad un'altra area del sito o selezionando un'immagine o un link) equivale consenso;
- un modello di *banner* disponibile sul sito;
- L'assimilazione dei cookie *analytics* ai cookie tecnici;
- 12 mesi per implementazione misure.

L'ENTRATA IN VIGORE DEL GDPR: LA RIVOLUZIONE COPERNICANA



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI





Art. 5 GDPR

2. Il titolare del trattamento è competente per il rispetto del paragrafo 1 e in grado di provarlo («responsabilizzazione»).

Art. 5 GDPR

- a) liceità, correttezza e trasparenza;
- b) limitazione della finalità;
- c) minimizzazione dei dati;
- d) esattezza;
- e) limitazione della conservazione;
- f) integrità e riservatezza.





**PROTEZIONE DEI DATI FIN DALLA
PROGETTAZIONE E PROTEZIONE PER
IMPOSTAZIONE PREDEFINITA**

25



**PRIVACY
BY DESIGN**

LA PRIVACY BY DEFAULT



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI





[2] . Il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, **per impostazione predefinita**, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento. Tale obbligo vale per la **quantità** dei dati personali raccolti, la **portata del trattamento**, il periodo di **conservazione** e **l'accessibilità**. In particolare, dette misure garantiscono che, per impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di persone fisiche senza l'intervento della persona fisica.



Minimizzazione *by default*:

- impostata a priori
- massima protezione dei dati attraverso il loro minimo trattamento
- sia in fase di raccolta sia in fase di trattamento successivo all'acquisizione dei dati personali
- secondo i principi di necessità, pertinenza, adeguatezza e non eccedenza rispetto alle finalità

IL RUOLO DELLA LEGGE: VECCHI RIMEDI A NUOVI PROBLEMI?



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI



GIÙ LE ZAMPE DAI BISCOTTI!



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI





46 contributi. TEMI DI MAGGIOR RILIEVO:

Legittimo interesse;

Intermediari per la gestione del consenso;

Web dinamico;

Publisher e profilazione per scopi diversi da pubblicità (maggiore personalizzazione del servizio);

Richiesta esenzioni PMI e studi professionali;

Grace period;

Consenso minori, accessibilità siti *web* per disabili, ipovedenti etc;

Misurazioni di tipo Auditel;

Sul *cookie wall*, richiesta fornitura servizio equivalente «a livello di mercato» e tema commerciabilità consenso;

Cookie a tempo;

Validità consensi precedentemente acquisiti;

Preoccupazioni su annuncio *sandbox*;

Richiesta armonizzazione transfrontaliera

Più tutele!

Più business!

IN DEFINITIVA...



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

Chi la vuole cotta...



IN DEFINITIVA...



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

E chi la vuole cruda!





1. La funzione ricognitiva, il tempo trascorso, il monitoraggio, il quadro normativo... ma anche
2. l'evoluzione comportamentale degli utenti, sempre più orientati alla proliferazione delle proprie identità digitali come risultanti dall'accesso a molteplici servizi e funzioni disponibili e, in primo luogo, ai *social network*; con il rischio di *enrichment* e nuove pervasività;
3. maggiore operatività, MA maggior ricorso anche al *behaviour advertising*
4. identificatori «tecnici» o «non tecnici», attivi e passivi: il *fingerprinting*;
5. l'interplay e l'Opinion dell'EDPB n. 5/2019 del 12/3/2019;
6. *scrolling* e *cookie wall*: coordinamento con Opinion EDPB n. 5/2020 del 4/5/2020 su consenso;
7. la reiterazione della richiesta di consenso;



8. il meccanismo di acquisizione del consenso alla luce della *privacy by default*: la soluzione italiana;
9. La duplice necessità dell'adozione di una codifica standardizzata su tipologia di comandi, colori e funzioni e della codifica semantica dei *cookie*;
10. i comandi per la revoca delle scelte pregresse;
11. i *cookie analytics* di prima parte e delle cd. terze parti: le misure di minimizzazione, il «troncamento» e il divieto di *enrichment*;
12. le informazioni da rendere in conformità al Regolamento (artt. 12 e 13 GDPR), info *multilayer* e *multichannel*, icone, *pop up*, *chatbot*;
13. il termine concesso per implementazione delle misure, scaduto il 9 gennaio 2022, e ora...
14. l'enforcement, anche a livello europeo (EU banner taskforce), con un occhio al futuro

IN CONCLUSIONE...



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI






Il GDPR disegna un
approccio in cui regola
giuridica e disciplina
tecnica interagiscono

PER CONCLUDERE DAVVERO....



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI





Grazie per la vostra attenzione!

l.bianchi@gpdp.it